

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1875/2001 della Commissione, del 25 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/701/CE:

- * **Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 19 luglio 2001, che stabilisce il contributo finanziario della Lituania per la partecipazione ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006** 3

2001/702/CE:

- * **Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 25 luglio 2001, che stabilisce il contributo finanziario della Bulgaria per la partecipazione al programma Socrate II negli anni 2001-2006** 5

Banca centrale europea

2001/703/CE:

- * **Indirizzo della Banca centrale europea, del 13 settembre 2001, che adotta talune disposizioni relative alla consegna anticipata di banconote in euro al di fuori dell'area dell'euro (BCE/2001/8)** 6

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 141 del 28.5.2001)** 10

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2001 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	60,8
	999	60,8
0707 00 05	052	107,4
	999	107,4
0709 90 70	052	90,5
	999	90,5
0805 30 10	052	75,2
	064	71,5
	388	64,3
	512	65,9
	524	49,7
	528	54,2
0806 10 10	999	63,5
	052	70,8
	400	175,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	123,2
	060	40,9
	388	67,6
	400	67,4
	508	70,2
	512	87,3
	528	42,0
	800	179,1
	804	91,5
	999	80,8
0808 20 50	052	108,3
	999	108,3
0809 30 10, 0809 30 90	052	121,1
	624	144,0
	999	132,6
0809 40 05	052	64,8
	060	58,2
	064	44,7
	066	65,7
	624	202,9
	999	87,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 3/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LITUANIA

del 19 luglio 2001

che stabilisce il contributo finanziario della Lituania per la partecipazione ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006

(2001/701/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'Accordo europeo che istituisce un'associazione, fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 110,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 3/2000 del 28 settembre 2000 del Consiglio d'associazione UE-Lituania ⁽²⁾, ha adottato i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica di Lituania alla seconda fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate, e si applica per l'intera durata di detti programmi.

(2) La decisione n. 4/2000 del 13 dicembre 2000 del Consiglio d'associazione UE-Lituania ⁽³⁾, ha adottato i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica di

Lituania al programma Gioventù, e si applica per l'intera durata di detto programma.

(3) L'allegato II, punto 2 della decisione n. 3/2000 e l'allegato II, punto 1 della decisione n. 4/2000 prevedono che il contributo finanziario che dovrà essere versato dalla Lituania al bilancio dell'Unione europea per partecipare rispettivamente ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006 sarà deciso dal Consiglio d'associazione nel corso dell'anno 2000,

DECIDE:

Articolo 1

Il contributo finanziario che la Lituania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II negli anni 2001-2006 è il seguente:

(in euro)

2001	2002	2003	2004	2005	2006
1 490 000	1 527 000	1 562 000	1 605 000	1 654 000	1 717 000

Articolo 2

Il contributo finanziario che la Lituania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Gioventù negli anni 2001-2006 è il seguente:

(in euro)

2001	2002	2003	2004	2005	2006
643 000	682 000	722 000	757 000	794 000	843 000

⁽¹⁾ GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 273 del 26.10.2000, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 56.

Articolo 3

Sono richiesti stanziamenti PHARE in base al seguente calendario:

— per il contributo finanziario al programma Socrate II, i seguenti importi annui:

(in euro)

2001	2002	2003	2004	2005	2006
720 000	739 000	756 000	778 000	802 000	834 000

— per il contributo finanziario al programma Gioventù, i seguenti importi annui:

(in euro)

2001	2002	2003	2004	2005	2006
312 000	332 000	352 000	369 000	388 000	412 000

La parte residua del contributo della Lituania è a carico del bilancio dello Stato lituano.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. VALIONIS

DECISIONE N. 3/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA

del 25 luglio 2001

che stabilisce il contributo finanziario della Bulgaria per la partecipazione al programma Socrate II negli anni 2001-2006

(2001/702/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo addizionale dell'accordo europeo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra ⁽¹⁾, riguardo alla partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 3/2000 del 2 agosto 2000 del Consiglio d'associazione UE-Bulgaria ⁽²⁾, ha adottato i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica di Bulgaria alla seconda fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate, e si applica per l'intera durata di detti programmi.

(2) L'allegato II, punto 2, della decisione n. 3/2000 prevede che il contributo finanziario che dovrà essere versato dalla Bulgaria al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II negli anni 2001-2006 sarà deciso dal Consiglio d'associazione nel corso dell'anno 2000,

DECIDE:

Articolo 1

Il contributo finanziario che la Bulgaria dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II negli anni 2001-2006 è il seguente:

(in euro)

2001	2002	2003	2004	2005	2006
4 594 000	4 712 000	4 821 000	4 957 000	5 111 000	5 310 000

Articolo 2

Sono richiesti stanziamenti PHARE in base al seguente calendario:
— per il contributo al programma Socrate II, i seguenti importi mensili:

(in euro)

2001	2002	2003	2004	2005	2006
4 044 000	3 730 000	3 340 000	3 190 000	3 037 000	2 630 000

La parte residua del contributo della Bulgaria è a carico del bilancio dello Stato bulgaro.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

L. MICHEL

⁽¹⁾ GU L 317 del 30.12.1995, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 248 del 3.10.2000, pag. 23.

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 settembre 2001

che adotta talune disposizioni relative alla consegna anticipata di banconote in euro al di fuori dell'area dell'euro

(BCE/2001/8)

(2001/703/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽¹⁾, a decorrere dal 1° gennaio 2002 «... la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro».
- (2) L'indirizzo BCE/2001/1, del 10 gennaio 2001, che adotta talune disposizioni relative alle operazioni di sostituzione del contante nel 2002⁽²⁾ permette la consegna anticipata di banconote in euro agli enti creditizi ammessi ad effettuare operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema a particolari condizioni. Esso permette inoltre, in misura limitata, la consegna anticipata di seconda istanza i) agli enti creditizi situati al di fuori dell'area dell'euro e che siano filiali di enti creditizi il cui principale centro di attività sia all'interno dell'area dell'euro e ii) agli altri enti creditizi non aventi sede legale né sede centrale all'interno dell'area dell'euro.
- (3) La consegna anticipata alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro potrebbe contribuire all'ordinata introduzione delle banconote in euro. È pertanto necessario consentire, a determinate condizioni, la consegna anticipata a tali banche e la successiva consegna anticipata di seconda istanza da parte di queste ultime agli enti creditizi che rientrano nella loro giurisdizione.
- (4) Inoltre, i canali distributivi esistenti forniti dagli enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro specializzati nella distribuzione all'ingrosso di banconote ad altri enti creditizi possono essere altresì utilizzati per la sostituzione del contante, contribuendo in tal modo ad assicurare un ordinato passaggio alle banconote in euro. È pertanto necessario consentire, a determinate condizioni, la consegna anticipata a tali enti e la successiva consegna anticipata di seconda istanza da parte di questi ultimi ad altri enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro.
- (5) L'ottemperanza all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 esige che la consegna anticipata, e la successiva consegna anticipata di seconda istanza, non determinino la circolazione anticipata di banconote in euro tra il pubblico. È pertanto necessario che le condizioni per la consegna anticipata alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro e agli enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro specializzati nella distribuzione all'ingrosso di banconote ad altri enti creditizi sia soggetta a restrizioni atte a evitare l'immissione in circolazione delle banconote in euro prima del 1° gennaio 2002.
- (6) La consegna anticipata alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro e agli enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro specializzati nella distribuzione all'ingrosso di banconote ad altri enti creditizi comporta un rischio finanziario per la banca centrale nazionale (BCN) che la effettua. Di conseguenza, le banche centrali e gli enti creditizi specializzati forniscono alla BCN interessata una garanzia. Salvo diversa pattuizione, tale garanzia è denominata in euro.
- (7) Le banche centrali al di fuori dell'area dell'euro e gli enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro specializzati nella distribuzione all'ingrosso di banconote ad altri enti creditizi non sono controparti nelle operazioni dell'Eurosistema e devono pertanto regolare il pagamento degli importi predistribuiti il primo giorno lavorativo del 2002.

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 80.

- (8) Le condizioni stabilite nel presente indirizzo in materia di consegna anticipata, e successiva consegna anticipata di seconda istanza, devono essere incluse nella documentazione legale stipulata dalle BCN con le banche centrali al di fuori dell'area dell'euro e con gli enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro destinatari della consegna. A fini di coordinamento è necessario che la Banca centrale europea (BCE) sia preventivamente informata delle avvenute richieste di consegna anticipata.
- (9) Si riconosce che, sebbene la decisione riguardante il regime per l'emissione delle monete metalliche in euro compete in via primaria agli Stati membri partecipanti, le BCN svolgono un ruolo essenziale nella distribuzione delle stesse. Si raccomanda pertanto alle BCN di applicare alle monete metalliche in euro il disposto del presente indirizzo. Tale applicazione ha un carattere complementare e avviene nel quadro regolamentare stabilito dalle competenti autorità nazionali. A questo proposito è opportuno menzionare che si applica in ogni caso il regolamento (CE) n. 974/98, in particolare l'articolo 11.
- (10) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, gli indirizzi della BCE formano parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

- per «enti creditizi» si intendono gli enti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2000/28/CE⁽²⁾,
- per «enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro» si intendono enti creditizi i) non aventi sede legale né sede centrale all'interno dell'area dell'euro e ii) specializzati nella distribuzione all'ingrosso di banconote ad altri enti creditizi,
- per «banca centrale nazionale» si intende la BCN di uno Stato membro dell'area dell'euro,
- per «area dell'euro» si intende il territorio degli Stati membri partecipanti,
- per «banche centrali al di fuori dell'area dell'euro» si intendono le banche centrali e le autorità monetarie degli Stati membri non partecipanti e dei paesi terzi,
- per «consegna anticipata» si intende la consegna materiale di banconote in euro dalle BCN alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro e agli enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro effettuata tra il 1° e il 31 dicembre 2001,
- per «consegna anticipata di seconda istanza» si intende la consegna agli enti creditizi delle banconote in euro predistribuite, effettuata dalle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro o dagli enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro tra il 1° e il 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Consegna anticipata alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro

Le BCN hanno la facoltà di anticipare la consegna di banconote in euro alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro a condizione che negli accordi contrattuali stipulati con queste ultime sia stabilito che le banche centrali al di fuori dell'area dell'euro:

- a) ricevano le banconote in euro esclusivamente a partire dal 1° dicembre 2001;
- b) si astengano dall'immettere in circolazione le banconote in euro ricevute prima delle ore 00.00 del 1° gennaio 2002 (ora locale);
- c) custodiscano in modo sicuro le banconote in euro ricevute che restano di proprietà della BCN che le ha anticipate, al fine di evitare furto, rapina o danneggiamento e si assicurano come minimo contro i suddetti rischi mediante la sottoscrizione di opportune polizze o con altri mezzi idonei;
- d) regolino il pagamento delle banconote in euro predistribuite il 2 gennaio 2002;
- e) forniscano alle BCN garanzie adeguate a decorrere dalla consegna anticipata e per gli ammontari di banconote in euro ricevuti; tali garanzie sono fornite mediante contratti di pronti contro termine e accordi di pegno e sono denominate in euro salvo diversa pattuizione. A titolo di garanzia può inoltre essere fornito denaro contante sotto forma di deposito ovvero sotto ogni altra forma ritenuta opportuna dalle BCN; un ammontare adeguato di attività stanziabili è tenuto in deposito, a titolo di garanzia, fino alla completa e corretta esecuzione del pagamento alla BCN interessata da parte delle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro;
- f) effettuino la consegna anticipata di seconda istanza soltanto agli enti creditizi aventi sede centrale o sede legale nella propria giurisdizione e a condizione che:
 - tale consegna sia condotta esclusivamente a decorrere dal 1° dicembre 2001,

⁽¹⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37.

- gli enti creditizi destinatari si astengano dall'effettuare ulteriori consegne anticipate o comunque dal disporre delle banconote in euro ricevute prima delle ore 00.00 del 1° gennaio 2002 (ora locale),
 - gli enti creditizi destinatari custodiscano in modo sicuro le banconote in euro ricevute, al fine di evitare furto, rapina o danneggiamento e si assicurino come minimo contro i suddetti rischi mediante la sottoscrizione di opportune polizze o con altri mezzi idonei,
 - le banche centrali al di fuori dell'area dell'euro abbiano la facoltà di sottoporre in qualunque momento a verifica contabile e a ispezione le banconote in euro predistribuite in seconda istanza nonché il rispetto delle due condizioni qui stabilite in merito al divieto di disposizione e all'obbligo di custodia sicura delle banconote in euro,
 - gli enti creditizi destinatari adottino opportuni provvedimenti contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite in rapporto alle banconote in euro ad essi predistribuite,
 - gli accordi di natura regolamentare o contrattuale stipulati con gli enti creditizi destinatari assoggettino questi ultimi a penali pari al 10 % del valore delle banconote in euro ricevute in caso di inadempimento di un qualsiasi obbligo di cui sopra; i suddetti accordi di natura regolamentare o contrattuale specificano la destinazione delle penali in oggetto, le quali sono versate alla banca centrale al di fuori dell'area dell'euro che ha provveduto alla consegna anticipata di seconda istanza e sono da questa trasmesse alla BCN che ha predistribuito le banconote in euro;
- g) su richiesta, forniscano alle BCN da cui ricevono le banconote in euro informazioni circa l'identità dei clienti destinatari della consegna anticipata di seconda istanza e circa gli ammontari delle banconote predistribuite a ciascuno di questi; le BCN considerano queste informazioni riservate e le utilizzano esclusivamente per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei propri confronti dalle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro;
- h) adottino in ogni caso opportuni provvedimenti contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite in rapporto alle banconote in euro predistribuite.
- dell'euro a condizione che negli accordi contrattuali stipulati con questi ultimi sia stabilito come minimo che tali enti:
- a) ricevano le banconote in euro esclusivamente a decorrere dal 1° dicembre 2001 e si astengano dall'immetterle in circolazione prima delle ore 00.00 del 1° gennaio 2002 (ora locale);
 - b) custodiscano in modo sicuro le banconote in euro ricevute al fine di evitare furto, rapina o danneggiamento e si assicurino come minimo contro i suddetti rischi mediante la sottoscrizione di opportune polizze o con altri mezzi idonei;
 - c) regolino il pagamento delle banconote in euro predistribuite il 2 gennaio 2002;
 - d) forniscano alle BCN garanzie adeguate a decorrere dalla consegna anticipata e per gli ammontari di banconote in euro ricevuti; tali garanzie sono fornite mediante contratti di pronti contro termine e accordi di pegno e sono denominate in euro salvo diversa pattuizione; a titolo di garanzia può inoltre essere fornito denaro contante sotto forma di deposito ovvero sotto ogni altra forma ritenuta opportuna dalle BCN; un ammontare adeguato di attività stanziabili è tenuto in deposito, a titolo di garanzia, fino alla completa e corretta esecuzione del pagamento alla BCN interessata da parte del relativo ente creditizio al di fuori dell'area dell'euro;
 - e) su richiesta, forniscono alle BCN da cui ricevono le banconote in euro informazioni circa l'identità dei clienti destinatari della consegna anticipata di seconda istanza e circa gli ammontari delle banconote predistribuite a ciascuno di questi; le BCN considerano queste informazioni riservate e le utilizzano esclusivamente per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei propri confronti dagli enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro; questi ultimi ottemperano in ogni caso alla richiesta della BCN che effettua la consegna anticipata di adottare opportuni provvedimenti contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite in rapporto alle banconote in euro predistribuite;
 - f) sono soggetti a penali pari al 10 % del valore delle banconote in euro predistribuite in caso di inadempimento di un qualsiasi obbligo di cui al presente articolo derivante da inadempimento proprio o degli enti creditizi destinatari della consegna anticipata di seconda istanza in conformità con la lettera g) del presente articolo; le penali sono versate alla BCN che ha provveduto alla consegna anticipata;
- g) possono effettuare la consegna anticipata di seconda istanza di banconote in euro ad altri enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro a condizione che:
- tale consegna sia condotta esclusivamente a decorrere dal 1° dicembre 2001,

Articolo 3

Consegna anticipata a enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro

Le BCN hanno la facoltà di anticipare la consegna di banconote in euro agli enti creditizi specializzati al di fuori dell'area

— tale consegna sia condotta esclusivamente a decorrere dal 1° dicembre 2001,

- assicurino che le banconote in euro ad essi consegnate non siano immesse in circolazione dagli enti creditizi destinatari prima delle ore 00.00 del 1° gennaio 2002 (ora locale),
- gli enti creditizi destinatari custodiscano in modo sicuro le banconote in euro ricevute al fine di evitare furto, rapina o danneggiamento e si assicurano come minimo contro i suddetti rischi mediante la sottoscrizione di opportune polizze o con altri mezzi idonei,
- gli enti creditizi destinatari al di fuori dell'area dell'euro siano tenuti ad adottare opportuni provvedimenti contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite in rapporto alle banconote in euro ad essi predistribuite,
- gli accordi contrattuali stipulati con gli enti creditizi destinatari assoggettino questi ultimi al pagamento di penali pari al 10 % del valore delle banconote in euro ricevute in caso di inadempimento di qualsiasi obbligo di cui sopra,
- la BCN che provvede alla consegna anticipata abbia la facoltà di effettuare revisioni contabili e ispezioni intese a verificare l'attuazione degli accordi concernenti la consegna anticipata di seconda istanza.

Articolo 4

Informazioni alla BCE e raccomandazione concernente le monete metalliche in euro

1. Le BCN informano la BCE di ogni richiesta di consegna anticipata di banconote in euro avanzata dalle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro o da enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro, nonché delle proprie intenzioni in merito alla richiesta in oggetto, prima di adottare una qualunque decisione in proposito. Ove tale decisione si discosti dalle informazioni precedentemente fornite alla BCE, le BCN ne informano quest'ultima.
2. Se non altrimenti previsto nel quadro regolamentare definito dalle competenti autorità nazionali, si raccomanda alle BCN l'applicazione del disposto del presente indirizzo alle monete metalliche in euro.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il presente indirizzo entra in vigore il 1° ottobre 2001.
2. Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.
3. Il presente indirizzo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 settembre 2001.

Per il Consiglio direttivo della Banca centrale europea

Willem F. DUISENBERG

RETTIFICHE

 Rettifica del regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario**(Testo rilevante ai fini del SEE)***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 141 del 28 maggio 2001)*

A pagina 6, articolo 497, paragrafo 3, lettera d):

anziché: «d) per il perfezionamento passivo: nel caso in cui l'operazione di perfezionamento riguarda riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, nei casi seguenti:

- i) per l'immissione in libera pratica nel quadro del perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard con importazione anticipata;
- ii) per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, quando l'autorizzazione esistente non prevede il ricorso a tale sistema e le autorità doganali ne consentono la modificazione;
- iii) per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo se l'operazione di perfezionamento riguarda merci che non hanno carattere commerciale.»

leggi: «d) — per il perfezionamento passivo: quando l'operazione di perfezionamento riguarda riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard senza importazione anticipata,
— per l'immissione in libera pratica nel quadro del perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard con importazione anticipata,
— per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, quando l'autorizzazione esistente non prevede il ricorso a tale sistema e le autorità doganali ne consentono la modificazione,
— per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo, se l'operazione di perfezionamento riguarda merci che non hanno carattere commerciale.»

A pagina 6, articolo 498, lettera c), terza riga:

anziché: «... articolo 580, paragrafo 1 ...»,

leggi: «... articolo 580, paragrafo 2 ...».

A pagina 7, articolo 500, paragrafo 2, quarta riga:

anziché: «... articolo 580, paragrafo 1 ...»,

leggi: «... articolo 580, paragrafo 2 ...».

A pagina 7, articolo 501, paragrafo 1, sesta riga:

anziché: «... all'articolo 500, paragrafo 2 ...»,

leggi: «... all'articolo 500, paragrafo 4 ...».

A pagina 7, articolo 501, paragrafo 3:

anziché: «3. La notificazione è necessaria nei seguenti casi: ...»,

leggi: «3. La notificazione non è necessaria nei seguenti casi: ...».

A pagina 15, articolo 539, primo comma:

anziché: «Le condizioni economiche ...»,

leggi: «1. Le condizioni economiche ...».

A pagina 15, articolo 539, secondo comma:

anziché: «Tuttavia, ...»,

leggi: «2. Tuttavia, ...».

A pagina 24, articolo 580, paragrafo 3, primo comma:

anziché: «3. I carnet ATA/CPD sono ...»,

leggi: «I carnet ATA/CPD sono ...».

A pagina 24, articolo 580, paragrafo 3, secondo comma:

anziché: «Alle merci ...»,

leggi: «3. Alle merci ...».

A pagina 117, allegato 75, titolo:

anziché: «PRODOTTI COMPENSATORI A CUI POSSONO ESSERE APPLICATI DAZI SPECIFICI
(Articolo 548, paragrafo 1)»,

leggi: «PRODOTTI COMPENSATORI A CUI PUÒ ESSERE APPLICATA LA TASSAZIONE SPECIFICA
(Articolo 548 paragrafo 1)».

Pagina 125, allegato 76, titolo:

anziché: «(Articolo 552 paragrafo 1, secondo comma)»,

leggi: «(Articolo 552)».
